

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 125, ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente "Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale", nel testo presentato dal proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 4 aprile 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 7 aprile 2017;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:
 - a) all'articolo 2, comma 1, alla lettera c) sono soppresse le parole "o del materiale di propagazione";
 - b) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) utilizzo della coltura a fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati";
 - c) all'articolo 2, comma 1, alla lettera i) prima delle parole "l'acquisto consapevole" sono aggiunte le seguenti: "azioni promozionali di sensibilizzazione verso";
 - d) all'articolo 2, comma 2, le parole "con modalità biologiche, senza impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti" sono soppresse;
 - e) all'articolo 3, il comma 2 è soppresso;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 2, per le aziende biologiche andrebbero individuate e riservate priorità, o specifiche premialità a livello contributivo;
 - b) andrebbero chiarite le finalità dell'articolo 5 in quanto al fine di garantire la tracciabilità del prodotto più che ad un sito internet gestito da ASSAM, si riterrebbe più utile l'adozione e sottoscrizione di un contratto di filiera con relativo disciplinare di produzione, a cui operatori aderenti si debbano attenere, con ASSAM quale Organismo di controllo;
 - c) andrebbe, altresì, prevista un'azione promozionale per fare conoscere a cittadini ed operatori la valenza della canapa ed i suoi molteplici impieghi, nonché azioni volte al recupero della storia e tradizioni della canapa nelle Marche.

IL PRESIDENTE
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

In merito alla proposta di legge 125/2017 concernente: “Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale” si dà un parere favorevole suggerendo modifiche ad alcuni articoli al fine di rendere la norma più aderente ad un eventuale sviluppo del comparto.

Si evidenzia quanto segue:

- all'articolo 2, eliminare alla lettera c) del comma 1 le parole: “o del materiale di propagazione”, in quanto canapa non è soggetta ad operazioni di trapianto, ma di semina;
- all'articolo 2, comma 1, lettera f), si ritiene opportuno modificare la frase nella seguente: “utilizzo della coltura a fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati” in quanto dal testo attuale sembra sussistere una specifica cultivar di canapa per la fitodepurazione, che in realtà non necessita poiché tutta la specie dispone di tali proprietà;
- si chiede di modificare il vincolo del biologico posto al comma 2 dell'articolo 2, che è eccessivamente restrittivo in questa fase di rilancio di una coltura praticamente scomparsa dall'ordinamento colturale marchigiano (molte delle attuali aziende coltivatrici di canapa non sono biologiche). Sufficiente specificare “coltivata con tecniche a basso impatto ambientale”, eliminando quindi dal testo le parole: “con modalità biologiche, senza impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti”. Alle aziende biologiche si potrebbero riservare priorità, o specifiche premialità a livello contributivo;
- all'articolo 2, comma 1 lettera i), sembra opportuno premettere al testo la seguente frase: “i) azioni promozionali di sensibilizzazione verso acquisto consapevole”;
- all'articolo 3 si propone di limitarsi al comma 1, in quanto il comma 2 con il richiamo alla l.r. 12/2003 sulla biodiversità (al riguardo sostituire il CREA di Monsampolo con il CREA di Osimo, in quanto è quest'ultimo che si occupa di colture industriali, come la canapa, mentre al primo compete la ricerca nel comparto orticolo) impedisce poi la diffusione del seme repertoriato (salvo scambio in natura tra agricoltori), vanificando così la finalità ultima della legge che è quella di rilanciare la coltivazione estensiva della canapa nella Regione (di qui l'importanza di attività sementiera da parte di ditte accreditate);
- non chiare le finalità dell'articolo 5, in quanto al fine di garantire la tracciabilità del prodotto più che ad un sito internet gestito da ASSAM, si ritiene più utile l'adozione e sottoscrizione di un contratto di filiera con relativo disciplinare di produzione, a cui operatori aderenti si debbono attenere, con ASSAM quale Organismo di controllo. Ancor più importante sarebbe un'azione promozionale per fare conoscere a cittadini ed operatori la valenza della canapa ed i suoi molteplici impieghi, nonché azioni volte al recupero della storia e tradizioni della canapa nelle Marche.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate, come di seguito:

1. all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: “o del materiale di propagazione”;
2. all'articolo 2, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente: “f) utilizzo della coltura a fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati”;
3. all'articolo 2, comma 1, alla lettera i) prima delle parole “l'acquisto consapevole” sono aggiunte le seguenti: “azioni promozionali di sensibilizzazione verso”;
4. all'articolo 2, comma 2, le parole “con modalità biologiche, senza impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti” sono soppresse;
5. all'articolo 3, il comma 2 è soppresso;

Infine si propone di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 2, per le aziende biologiche andrebbero individuate e riservate priorità, o specifiche premialità a livello contributivo;
2. andrebbero chiarite le finalità dell'articolo 5 in quanto al fine di garantire la tracciabilità del prodotto più che ad un sito internet gestito da ASSAM, si riterrebbe più utile l'adozione e sottoscrizione di un contratto di filiera con relativo disciplinare di produzione, a cui operatori aderenti si debbano attenere, con ASSAM quale Organismo di controllo;

3. andrebbe, altresì, prevista un'azione promozionale per fare conoscere a cittadini ed operatori la valenza della canapa ed i suoi molteplici impieghi, nonché azioni volte al recupero della storia e tradizioni della canapa nelle Marche.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n. 125/2017, ad iniziativa dei consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia, concernente: «Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale», così come approvato dalla II Commissione in data 6 giugno 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.64 del 7 giugno 2019;

Visto l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il giorno 22 giugno 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 11 giugno 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 14 giugno 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 giugno 2019;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:
 - a) all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono sopresse le parole ", secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - a) "Si ritiene che la norma finanziaria di cui all'articolo 7 debba corrispondere al finanziamento di 750.000 € di cui al testo proposto dai proponenti".

IL PRESIDENTE
Marco Manzotti

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 125 ad iniziativa dei consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia “Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale” (Parere ex articolo 91 comma 1 del R.I.);

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 232 del 15 luglio 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 comma 1 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:

l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:

“Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali ed europee, in quanto compatibili con le finalità di questa legge.

2. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini della realizzazione degli interventi previsti da questa legge, coerenti con gli obiettivi, le finalità e le modalità attuative della relativa programmazione, si provvede con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020, approvato con delibera amministrativa n. 95 del 2 luglio 2019, complessivamente per euro 180.000, suddivisi nelle misure di seguito indicate a scopo ricognitivo: per la somma di euro 50.000 quota parte del finanziamento della misura 1, “Trasferimento di conoscenze ed azioni informative” e per la somma di euro 130.000 quota parte del finanziamento della misura 16 “Cooperazione”.

3. Per gli anni successivi si provvede con le risorse indicate al comma 1 e con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, da iscrivere nella Missione 16, Programma 01 e Programma 03.”.

Il Presidente
Francesco Giacinti

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 125/2017 “*Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale*”, nel testo licenziato dalla Commissione

(Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1
(Finalità)

L’articolo illustra le finalità della legge, volte ad introdurre nell’ordinamento regionale la disciplina riguardante il sostegno alla costituzione di una filiera regionale della canapa industriale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Interventi)

L’articolo enuncia gli interventi che possono essere attivati per dare attuazione alla legge. Vengono declinate puntualmente le iniziative da porre in essere per il raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 1 le quali possono essere ricondotte ai contenuti della programmazione regionale in materia di sviluppo rurale, agricolo ed industriale. In questo contesto, si segnalano, in particolare, la Misura 1, del Programma di Sviluppo Rurale, che promuove, tra l’altro, azioni di carattere informativo rivolte ai potenziali beneficiari degli interventi e la Misura 16 che favorisce i rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, forestale, della filiera alimentare ed altri soggetti, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, ma anche il mondo della ricerca e i soggetti pubblici. Tali rapporti di cooperazione contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica dello sviluppo rurale anche attraverso la creazione di poli e di reti orientati all’aumento della competitività delle imprese e della sostenibilità ambientale delle loro attività e allo sviluppo delle aree rurali.

Effetti finanziari: alla copertura degli interventi previsti all’articolo 2 si provvede attraverso l’applicazione di alcune azioni del PSR della Regione Marche, secondo quanto meglio specificato all’articolo 7. In sede di prima applicazione potranno essere attuati gli interventi riguardanti le azioni di carattere informativo e quelle relative all’implementazione di una filiera della canapa industriale, nei limiti di quanto previsto dalla Misura 1 e dalla Misura 16 del Piano di Sviluppo Rurale 2014–2020. Per gli anni successivi al 2021 si potrà provvedere con risorse della programmazione europea e della programmazione statale, in quanto coerenti con le finalità della legge e con eventuali, specifiche autorizzazioni di spesa del bilancio regionale.

Art. 3
(Sementiera regionale)

L’articolo stabilisce che per l’attuazione della legge la Regione può avvalersi dell’Assam e di altri istituti di ricerca pubblici operanti sul territorio. Al riguardo, si osserva che l’Assam è organismo di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza e al coordinamento della Regione; in base alla legge regionale n. 12 del 2003 spetta ad Assam la tutela e la valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio regionale, in particolare attraverso la gestione del corrispondente repertorio e la gestione delle attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, in particolare quelle minacciate da erosione genetica, e gli agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità. Tale funzione è riconosciuta anche alle azioni del Programma di Sviluppo Rurale che supportano le attività dell’Agenzia.

Invarianza: l'attuazione dell'articolo avverrà con le risorse umane e strumentali già presenti nell'Amministrazione. L'eventuale collaborazione con istituti di ricerca pubblici sarà svolta in coerenza con le pertinenti disposizioni del programma di sviluppo rurale della Regione.

Art. 4
(Soggetti attuatori)

L'articolo enumera i soggetti che a vario titolo possono essere coinvolti nell'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Tracciabilità)

L'articolo disciplina la tracciabilità delle filiere che potranno costituirsi nelle Marche.

Invarianza: la disposizione sarà attuata con le risorse umane e strumentali già in essere presso l'Assam; l'Assam è l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con la l.r. 14 gennaio 1997, n. 9, che è un ente pubblico economico e che costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca.

Art. 6
(Clausola valutativa)

L'articolo introduce la clausola valutativa, al fine di verificare gli effetti prodotti dall'attuazione della legge.

Invarianza: l'attività valutativa sarà realizzata con risorse umane e strumentali già presenti nell'amministrazione regionale e si inserirà nelle attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi già effettuate e funzionali alla redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione del programma.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo illustra le modalità con le quali saranno attuati gli interventi previsti dalla legge. Si prevede la coerenza con gli obiettivi, le finalità e le modalità attuative del programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014–2020.

Invarianza: con riferimento agli anni 2020 e 2021, la disposizione non produce effetti finanziari sul bilancio regionale, in quanto le coperture sono assicurate dalle risorse previste per l'attuazione delle misure 1 e 16 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014–2020. Il Piano finanziario del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche non prevede infatti il cofinanziamento regionale, dal momento che l'articolo 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha stabilito che l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle regioni colpite dal sisma del 2016, tra cui le Marche, relativamente alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, è assicurata dallo Stato attraverso il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Inoltre la Regione Marche non ha un proprio organismo pagatore ma si avvale di AGEA, l'Agenzia statale per le erogazioni in agricoltura.

Nel programma sono previsti contributi pubblici in conto capitale.

In sintesi il piano finanziario delle misure coinvolte prevede finanziamenti quota FEASR e quota stato. Per la quota FEARS alle misure di seguito specificate sono destinate complessivamente le seguenti dotazioni finanziarie:

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento FEASR 1305/2013) dotazione pari ad euro 5.001.920,00;
- M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento FEASR 1305/2013) dotazione pari ad euro 15.825.688,00 .

Per le annualità successive si prevede la possibilità di fare ricorso alle risorse regionali, statali ed europee eventualmente disponibili ed in coerenza con la pertinente programmazione di settore.

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo disciplina la dichiarazione d'urgenza.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 125 “Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare.

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	Le interazioni della proposta con la normativa europea riguardano, in particolare, la direttiva 2002/53/CE, il cui articolo 17 disciplina il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Tale disciplina appare rispettata.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. In particolare, facendo espresso riferimento alle disposizioni della legge statale 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) la proposta appare non invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Appare rispettosa della competenza residuale della Regione in materia di agricoltura.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	L'intervento normativo non incide su altra legge regionale vigente.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	---